



## Proposte di Emendamento

**UNCEM**

Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani

al

**DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

AC 2500

all' Art. 106

### **Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali**

sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1 sostituire le parole "...con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane..." con le parole "...con una dotazione di 7 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 6 miliardi di euro in favore dei comuni e 1 miliardo di euro in favore di province e città metropolitane..."

#### **MOTIVAZIONE**

Il fondo istituito dal decreto necessita di essere incrementato per rispondere adeguatamente alle esigenze di minore gettito di entrate per gli Enti territoriali, a seguito dell'emergenza sanitaria covid-19.

\*\*\*

all'Art. 119

### **Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**

sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1 lettera b) dopo le parole "...dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013..." aggiungere le seguenti parole "...ovvero classe A+ di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione del 27 aprile 2015...";
2. al comma 1 lettera b) dopo le parole "...a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici,..." aggiungere le parole "...a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2017, n. 186,..."
3. al comma 1 lettera c) dopo le parole "..., ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici,..." aggiungere le parole "...a biomassa con classe di qualità 5 stelle individuata dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2017, n. 186,..."

#### MOTIVAZIONE

La biomassa legnosa rappresenta una fonte energetica strategica per il nostro paese, nella transizione verso l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile. Secondo le stime ufficiali del GSE, il settore nel 2017 ha garantito la produzione di quasi 7 Mtep di energia termica e considerando i consumi energetici diretti, le biomasse solide rappresentano il 66,5% dell'energia termica rinnovabile consumata.

Dal punto di vista dell'effetto di mitigazione del cambiamento climatico in corso il legno è in assoluto una delle FER più virtuose, con un fattore di emissione (FE) inferiore a 30 kg di CO<sub>2</sub>-eq per ogni 1.000 kWh di calore prodotto per riscaldare un edificio. Una caldaia a gas a condensazione ha un FE di 250 kg di CO<sub>2</sub>-eq per 1.000 kWh

La filiera legno-energia è una delle filiere a più elevata intensità di lavoro e sostenere questa filiera significa creare nuove opportunità di occupazione in territori ricchi di biomasse, soggetti a preoccupanti fenomeni di spopolamento e invecchiamento. L'esclusione delle biomasse rispetto alla inclusione delle caldaie a gas a condensazione, cioè alimentate a combustibili fossili, costituisce una scelta non coerente con gli obiettivi del PNIEC. La giusta preoccupazione circa le emissioni di PM nel riscaldamento domestico a biomasse è in larga parte risolta attraverso la certificazione ambientale introdotta dal decreto del Ministero dell'Ambiente che consentirebbe di limitare l'accesso al superbonus esclusivamente ai generatori che presentano i requisiti migliori in termini di efficienza ed emissioni. Il Superbonus, invece, esteso alle caldaie a biomasse più efficienti e pulite può sostenere la riqualificazione energetico-ambientale degli impianti domestici a biomasse obsoleti (non meno di 4 milioni in Italia): un turnover tecnologico, in atto negli ultimi 10 anni, che sta già determinando positivi risultati sulla qualità dell'aria: dal 2010 al 2018 le

emissioni di PM10 attribuite alla combustione domestica del legno sono diminuite del 23%, da 123 a 95 Gg (dati ISPRA 2020).

Con questo emendamento si propone quindi di includere i generatori a biomasse nei commi b) e c), e tuttavia limitare l'accesso agli interventi del comma 1 solo alla classe di qualità 5 Stelle individuata dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2017, n. 186. Preme ricordare che i limiti di rendimento ed emissione di questa classe di qualità rappresentano i più severi d'Europa e solo una parte ancora molto limitata dei generatori in commercio riescono a raggiungere questa classe di qualità estremamente sfidante.

Inoltre, sempre nell'ottica di non penalizzare le tecnologie più moderne, innovative e performanti, ovvero i notevoli sforzi dell'industria per produrre generatori a biomasse a "emissioni quasi zero", nel comma 1 lettera b) proponiamo che la tecnica a condensazione non sia limitata alla sola caldaia a gas (fossile) ma che si applichi un approccio di neutralità tecnologica che non penalizzi una fonte rinnovabile come il legno. Infatti, esistono sul mercato europeo caldaie a condensazione a biomasse ormai da 10 anni, in Italia ne sono state installate già diverse centinaia. La tecnica a condensazione applicata alla biomassa legnosa, oltre a rendere possibili rendimenti superiori al 100% (il risparmio di biocombustibile su base annua varia dal 10 al 15%), ha anche un effetto "filtro" sul particolato, con livelli di emissione di polveri estremamente bassi (inferiori a 5-10 mg/Nm<sup>3</sup> al 10% di O<sub>2</sub>).

\*\*\*

all'Art. 119

**Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**

sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 9, lettera b) eliminare da “al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;”
2. al comma 10 sostituire “Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale”

con

“Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale”.

**MOTIVAZIONE**

Le misure contenute nell'articolo sono importanti e strategiche per far ripartire l'Italia della Fase 2 con un modello di sviluppo green e smart. Occorre estendere questi benefici anche alle seconde case, a cominciare da quelle negli antichi borghi alpini e appenninici e nei centri storici delle città, e alle persone giuridiche che hanno attività nei condomini. Uncem segnala la necessità di estendere i benefici anche a queste due categorie ora non coinvolte e l'allargamento a tutta la platea dei Comuni senza distinzioni.

Il patrimonio edilizio di borghi e centri storici, composto anche da abitazioni diverse dalla principale, necessita infatti di un ammodernamento che deve essere favorito da iniziative incentivante come quella proposta dall'emendamento.

L'estensione del "super-ecobonus" per tutte le seconde case, anche quelle non in condominio, per immobili nei borghi e nei centri storici – come richiesto da Uncem in questo emendamento - va ad attuare l'articolo 4 della legge 158/2017 sui piccoli Comuni, relativo al recupero e alla riqualificazione dei centri storici. L'ecobonus alzato ed esteso è un vettore di interventi privati che prevedono il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati, la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la manutenzione straordinaria dei beni pubblici. I piccoli Comuni possono individuare - scrive la legge 158 - all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti previsti dalla vigente normativa statale e regionale.

\*\*\*

all'Art. 140

### **Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri**

è apportata le seguente modifica:

1. il comma 1 "All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto",

è sostituito dal seguente comma 1:

"All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, e fino al 1° gennaio 2023 per i soggetti nei Comuni totalmente e parzialmente montani, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto".

#### **MOTIVAZIONE**

L'esclusione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri deve essere prevista per i soggetti nei Comuni interamente e parzialmente montani, al fine di individuare strumenti di semplificazione anche a causa del permanere di un forte divario digitale che interessa in particolare le aree montane del Paese.

\*\*\*

all'Art. 229

### **Misure per incentivare la mobilità sostenibile**

è apportata le seguente modifica:

1. al comma 1 lettera a) dopo le parole "...nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti..." sono aggiunte le parole "e nei Comuni totalmente montani come da elenco Istat in applicazione dell'art. 1 della legge 991/1952".

### **MOTIVAZIONE**

Il "bonus bici", per l'acquisto di mezzi per la mobilità sostenibile, deve essere ai Comuni totalmente montani. Nei territori montani, gli Enti territoriali stanno infatti lavorando moltissimo per agevolare forme di mobilità alternative, di interscambio bici-treno, di utilizzo di mezzi a due ruote che si possono spostare sui mezzi pubblici nei viaggi dai territori verso le aree urbane e il posto di lavoro. Così succede in molti pezzi d'Europa e in altre parti delle Alpi. Per questo chiediamo di estendere la misura a tutti i Comuni, anche i più piccoli e montani. Tantopiù che vengono finanziati anche bici con pedalata assistita, che dunque sono importanti anche in centri delle Alpi e degli Appennini. La conversione del DL in Parlamento accetti questa proposta Uncem".

## Ulteriori proposte Uncem

### 1. ESTENSIONE ALIQUOTA AGEVOLATA AL 10% PER OPERE PUBBLICHE PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

Si richiede di ammettere al **regime IVA agevolata del 10% le opere connesse alla manutenzione e alla salvaguardia idrogeologica** del territorio montano, di cui alla Legge 991/52 per le tipologie di opere di manutenzione e presidio del territorio finalizzate a quanto indicato al comma 1 dell'art. 15 del D.lgs. 228/2001 in aree sottoposte alla tutela del vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923).

#### *Motivazione:*

Uncem propone di portare al 10% l'aliquota IVA per alcune tipologie di interventi pubblici di primaria importanza per la sicurezza del territorio e la qualità della vita delle comunità, quali:

- interventi per la difesa del suolo e la messa in sicurezza di abitati;
- interventi di difesa idraulica;
- interventi per la manutenzione del territorio e la regimazione idraulica;
- interventi per il ripristino di terreni colpiti da incendi;
- interventi di miglioramento forestale e prevenzione incendi;
- interventi per la fruizione di aree naturali.

Trattandosi di interventi a totale carico pubblico, il costo dell'Iva è a oggi eccessivo. A legislazione vigente, un quinto delle risorse economiche di cui gli Enti locali dispongono per questo tipo di iniziative torna infatti allo Stato. È necessario una modifica normativa al fine di garantire una migliore spesa delle risorse disponibili per la salvaguardia di risorse per la salvaguardia del territorio e la prevenzione del dissesto.

### 2. GETTITO IMU INTERAMENTE RILASCIATO AI COMUNI MONTANI

Si richiede che venga inserita una norma nella legge di bilancio che lasci o restituisca interamente **ai Comuni montani l'intero gettito IMU pagato dai rispettivi proprietari di immobili.**

#### *Motivazione:*

L'IMU, Imposta Comunale Unica, nacque quale imposta tipicamente comunale, affinché i Comuni se ne potessero avvalere per finanziare i propri bilanci ed i loro programmi di governo locale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione.

Fu introdotta nel 2011, nell'ambito della legislazione attuativa del federalismo fiscale; nel 2012, con la legge di bilancio, fu istituito il Fondo di solidarietà, che avrebbe dovuto essere lo strumento per ripartire risorse a favore dei Comuni con minore capacità fiscale. Fra questi, sarebbe stato naturale attendersi che i Comuni montani, di cui alla legge 991/1952, fossero i beneficiari del fondo, in quanto aventi, in generale, minore capacità fiscale pro-capite e maggiori costi di gestione dei servizi; risultano invece essere i più penalizzati dal meccanismo di alimentazione e di riparto, finendo per essere tributari del fondo anziché beneficiari.

I Comuni montani, aventi seconde case ad uso turistico e, molte altre, in origine case agricole e diventate seconde case per eredità, sono considerati ricchi, per cui una quota consistente del gettito pagato dai proprietari di questi immobili va allo Stato.

In realtà, si tratta di immobili il cui valore, in questi anni, è fortemente diminuito; in particolare quelli di origine rurale, che, diventati seconde case per eredità, hanno scarso valore commerciale: i loro proprietari, spesso, sono costretti ad abbandonarli, con conseguente degrado dell'ambiente e del paesaggio. I Comuni non beneficiano del gettito IMU di questi immobili, che va allo Stato, mentre conservano tutti costi per mantenere i servizi come la viabilità, la spalatura della neve, i trasporti scolastici, ecc.



### 3. MISURE PER LA LOTTA AL SOMMERSO E L'INCENTIVAZIONE AL CONSUMO NEL MERCATO DELLA LEGNA DA ARDERE

Si richiede di introdurre la defiscalizzazione – con un'aliquota pari al 19% - per l'acquisto di legna da ardere e derivati al fine anche di garantire una lotta all'abusivismo e all'evasione, dando valore alle imprese e ai loro prodotti certificati.

#### *Motivazione:*

L'introduzione della "detrazione fiscale sull'acquisto della legna da parte del privato cittadino" è una proposta di semplice attuazione, con molteplici riscontri fiscali, occupazionali e di gettito economico per l'erario.

Questa proposta è anche un atto concreto di attuazione del "Piano di azione nazionale" presentato a Bruxelles dal Governo Italiano il 15 luglio 2010 al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva UE 2009/28/CE del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

L'autoproduzione di legna da ardere è pari al 47,50% per 6.815.000 tonnellate

L'acquisto è pari al 52,50% per 7.612.500 tonnellate

Poiché secondo recenti stime, solamente il 10% della legna acquistata viene fatturata, il quantitativo che passa al "vaglio" del fisco è pari a 761.250 tonnellate

Ipotizzando un costo medio di vendita/acquisto di € 120,00/tonnellata, l'attuale fatturato dovrebbe quindi essere di € 91.350.000,00 ed il relativo gettito I.V.A. - posto oggi al 10% - dovrebbe essere di € 9.135.000,00 circa (dato economico che potrebbe essere confermato solamente dal competente Ministero).

L'attuale evasione sarebbe quindi ipotizzabile già oggi su circa 6.850.750 milioni di tonnellate di legna, pari ad un imponibile di 822 milioni di euro (sola I.V.A. evasa € 82.000.000,00)

Se trovasse attuazione la proposta minimale formulata del beneficio fiscale del 19%, ipotizzando di ottenere in poco tempo una fatturazione di almeno il 50% del quantitativo venduto/acquistato e anche solamente il 50% delle famiglie disposte a chiedere la fatturazione, il risultato economico potrebbe essere il seguente:

Applicando un costo medio di vendita della legna da ardere spaccata e resa a domicilio dell'acquirente di € 120,00/tonnellata con aliquota I.V.A. del 10% abbiamo che:

a) Consumo medio della famiglia campione: tonnellate 8 (80 quintali) di legna da ardere all'anno per nucleo familiare.

b) Costo medio a tonnellata: € 120,00 + 10% di I.V.A. = € 132,00

c) Il costo annuo per famiglia sarà di € 960,00 + € 96,00 di I.V.A. = € 1.056,00

Annessa la detrazione fiscale del 19% la famiglia italiana otterrà un risparmio/beneficio fiscale di circa € 200,00

#### Beneficio per l'Erario:

- I.V.A. al 10% = € 96,00/famiglia + imposte dovute dall'impresa forestale ipotizzando il 33% sull'imponibile di € 960,00 = € 316,80 per un totale di € 412,80 che detratti € 200,00 per la defiscalizzazione produce un introito erariale totale netto di € 212,80/famiglia

- Appurato che le famiglie italiane che secondo l'indagine ENEA acquistano legna da ardere sono n. 2.500.000 circa;

- Ipotizzando che a regime almeno il 50% si avvalga di tali benefici e precisamente n. 1.250.000 famiglie;

- L'introito per l'erario a seguito della presente proposta sarà di € 212,80/famiglia x n. 1.250.000 famiglie = € 266.000.000,00 di cui € 26,6 milioni di I.V.A. ed € 239,40 milioni di IRPEF.

Se da detto importo si detrae l'attuale gettito IVA pari ad € 9.135.000,00 circa ed i 27 meuro circa di IRPEF, si otterrà un maggior gettito IVA pari a 17,5 meuro ed un maggior gettito fiscale di 212,4 milioni di euro.

L'idea poi di poter aver un beneficio fiscale del 36% anziché del 19%, sicuramente agevolerebbe ancor più l'emersione del sommerso e la richiesta di documentazione fiscale da parte degli acquirenti (le famiglie) sarebbe ancor più sostenuta, con volumi e relativi indotti e benefici ancor più evidenti.

### 4. FONDO PER I PICCOLI COMUNI

Il "Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni", previsto dall'articolo 3 della legge 158/2018 deve essere incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.

## 5. INTERVENTI SULLA FISCALITA' NELLE AREE MONTANE

Ai fini di agevolare gli imprenditori e gli esercenti nei Comuni totalmente e parzialmente montani, in attuazione all'articolo 16 della legge 97/1994, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 20.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

**Il Governo è delegato a individuare, a partire dalle 72 aree pilota della Strategia nazionale aree interne, le "zone franche montane" ove vengono adottate particolari misure e parametri per la fiscalità delle imprese.**

## 6. FONDO PER LE FORESTE ITALIANE E PER IL RIPRISTINO AMBIENTALE NELLE AREE BOSCHIVE COLPITE DA INCENDI E CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE

Uncem propone di incrementare i fondi introdotti nella legge di bilancio 2019. In particolare si ritiene necessario modificare la destinazione delle risorse attualmente previste per gli "interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno" individuando un fondo per i Comuni che anticipi i fondi per gestire l'accumulo di legname dei privati e venderlo nel corso dei prossimi anni. Il fondo è dotato di 3 milioni di euro (2019) che devono essere almeno portati a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Altrettanti devono essere individuati per l'anno 2021 e per l'anno 2022.

Inoltre, il "Fondo per le foreste italiane", sempre previsto dalla legge di bilancio 2019, deve essere incrementato rispetto alle attuali disponibilità previste. A oggi è prevista una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per il 2019, di 2,4 milioni di euro per il 2020, di 5,3 milioni di euro per il 2021 e di 5,2 milioni di euro dal 2022.

Uncem ritiene necessario individuare almeno in 15 milioni di euro la dotazione per ciascuna delle annualità dal 2020 al 2022.

## 7. STRATEGIA DELLE GREEN COMMUNITIES, ATTUAZIONE

Uncem evidenzia l'urgenza dell'attuazione della *Strategia nazionale delle Green community* come prevista dal comma 1 dell'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".

## 8. PROPOSTE PER LA REVISIONE DEI CANONI DI CONCESSIONE

Il Governo è delegato ad approvare una Legge quadro per le concessioni con l'obiettivo di stabilire che i canoni siano mediamente pari al 20% dei prezzi di vendita finali.

**Adeguare i canoni per le attività estrattive:** dal primo gennaio 2020 è fissato un valore minimo in tutta Italia pari al 5% dei prezzi di vendita dei materiali estratti che andrà crescendo fino al 20% dei prezzi di vendita dei materiali cavati.

**Adeguare i canoni per il prelievo di acque minerali.** Dal primo gennaio 2020 è fissato un canone minimo pari a 20 Euro/m<sup>3</sup> su tutto il territorio nazionale, che potrà essere articolato da parte delle Regioni e differenziato in funzione di obiettivi ambientali. Attualmente il canone medio è di 0,1 centesimi per litro, con questa proposta si passerebbe a 2 centesimi.

Le **convenzioni di gestione delle autostrade devono** essere affidate sempre tramite gara, con contratti di durata legati alla gestione e manutenzione dell'infrastruttura, stabilendo inoltre che le risorse provenienti dai pedaggi autostradali siano destinate per metà alla manutenzione delle infrastrutture stradali e per metà alla realizzazione di nuove infrastrutture urbane di mobilità sostenibile.

## 9. PROPOSTE UNCEM IN MATERIA ENERGETICA

**Comunità energetiche:** in attuazione della nuova Direttiva europea di supporto alle fonti rinnovabili, il Governo è delegato a recepire nell'ordinamento italiano le indicazioni in materia di autoconsumo e di comunità energetica rinnovabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della Direttiva. In particolare si dovrà aprire alla produzione e scambio di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno degli edifici, nei distretti produttivi e agricoli, tra i soci di comunità energetiche rinnovabili promosse da enti locali, attraverso reti private.

La realizzazione di **infrastrutture di ricarica per le auto elettriche** in aree private, beneficia di una detrazione fiscale del 50% delle spese in 10 anni.

Rendere possibile la circolazione in città dei **mezzi di micro mobilità elettrica**. Al comma 1 dell'articolo 50 del Codice della strada sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché i mezzi, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, dotati di sistemi di auto bilanciamento o motori elettrici, con una potenza massima di 300 watt e velocità massima di 25 km/h». Mezzi di micro mobilità elettrica e bici pieghevoli possono essere trasportati su tutti i mezzi pubblici.

## 10. PROPOSTE UNCEM PER RILANCIARE GLI INVESTIMENTI

Occorre dare **strumenti ai Comuni per affrontare l'adattamento ai cambiamenti climatici**. Istituire un fondo per l'erogazione di finanziamenti ai Comuni per l'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e per interventi di manutenzione, riqualificazione e adattamento degli spazi pubblici e di allarme per la messa in sicurezza dei cittadini. Gli interventi dovrebbero riguardare in particolare le periferie, dove si stanno rivelando più rilevanti gli impatti economici e sanitari di piogge e ondate di calore per i problemi urbanistici e sociali. Lo stanziamento è pari a 200 milioni di Euro l'anno per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025. Il fondo è istituito presso il Ministero dell'Ambiente che definisce i criteri di accesso e di valutazione dei progetti, la compartecipazione di risorse europee e regionali.

**Completare l'anagrafe dell'edilizia scolastica.** Sono stanziati 50 milioni di Euro da destinare alle spese di diagnosi sismiche e energetiche degli edifici. I criteri di accesso da parte dei Comuni saranno stabiliti con Decreto del MIUR che dovrà portare avanti un attività di monitoraggio in modo che entro il 2023 per tutte le scuole in zone 1, 2 e 3 di rischio sismico si disponga di informazioni attendibili e siano avviati gli eventuali lavori per la messa in sicurezza. Entro sei mesi il Miur presenta un **piano per l'accelerazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio**, che deve perseguire l'obiettivo di ridurre e semplificare le linee di finanziamento, dando priorità agli edifici in aree a rischio sismico 1 e 2, di spingere gli interventi che tengono assieme l'adeguamento sismico e il miglioramento delle prestazioni energetiche con precise prestazioni da raggiungere, di supportare i Comuni nelle attività di progettazione, accesso agli incentivi, realizzazione degli interventi, di eliminare le barriere al coinvolgimento di risorse private negli interventi nella riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico e nella gestione energetica.

## 11. PROPOSTE PER LA SEMPLIFICAZIONE NEI COMUNI MONTANI

### **Eliminazione dell'obbligo di scontrini elettronici per i Comuni montani**

L'obbligo, a legislazione vigente, partirebbe per tutte le categorie dal 1° gennaio 2020. La mancanza di servizi di connettività adeguati, impone un invio di tre anni per le imprese e gli esercizi commerciali nei Comuni totalmente e parzialmente montani, in attesa dell'attuazione e del completamento del Piano nazionale per la banda ultralarga.

### **Eliminazione del vincolo di costruzioni a 200 metri di distanza dai cimiteri**

Tale vincolo urbanistico, in particolare nei piccoli Comuni, nei borghi alpini e appenninici e nelle loro frazioni, blocca di fatto ogni possibile intervento edilizio. È necessario ridurre di un quarto il vincolo per i Comuni totalmente e parzialmente montani.

### **Eliminazione dell'obbligo di ricorrere a notai per la compravendita e la successione di terreni agricoli nei Comuni montani**

Uncem richiede l'eliminazione dell'obbligo di utilizzo di notai per i rogiti notarili relativi a terreni agricoli nei Comuni totalmente e parzialmente montani.

Ai sensi dell'articolo 97 del TUEL è possibile prevedere che tali di compravendita e successione di terreni (fino a 5mila metri quadrati di superficie e fino a euro 1.000 di valore) siano effettuabili davanti a un Segretario comunale, pubblico ufficiale, senza oneri per il cittadino. Da rimuovere le imposte di registrazione e trascrizione.

Tale provvedimento eviterebbe quanto accade da almeno 60 anni: i rogiti non vengono effettuati per questi terreni, in quanto eccessivamente onerosi il notaio e le imposte. I costi a carico del cittadino superano spesso molto il valore stesso del terreno oggetto del provvedimento. I terreni non rogitati restano così indivisi e senza un effettivo proprietario che li gestisce, andando a trasformarsi in breve tempo in incolto.

Deve essere inoltre previsto che vengano azzerati – per i terreni fino a 5mila metri quadrati di superficie e fino a euro 1.000 di valore – i diritti di segreteria di competenza comunale per il rilascio del Certificato di Destinazione urbanistica, da rilasciare su carta semplice.

### **Modifica dell'articolo 30-ter. del Decreto Crescita, recante "Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi"**

Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Uncem ritiene necessario venga modificato il comma 4 dell'articolo, ove attualmente è previsto che "Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile".

Nei Comuni parzialmente o totalmente montani è infatti opportuno prevedere, al contrario di quanto finora disposto, che siano agevolati subentri in attività esistenti precedentemente interrotte, nonché proprio sono da incentivare le aperture di nuove attività e le riaperture conseguenti a cessioni di attività.

## **12. INTRODUZIONE DEL FONDO PER I BORGHI, GLI ALBERGHI DIFFUSI, I CENTRI STORICI**

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 158/2017 (recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi Comuni", si richiede la creazione di un fondo statale – dotato per l'anno 2020 di 50 milioni di euro – destinato ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per il recupero dei centri storici, la creazione di alberghi diffusi, la rivitalizzazione dei borghi attraverso:

- il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati;
- la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 1;
- la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato;
- il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani;
- gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici nonché alla loro riqualificazione energetica;
- la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati;
- il miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.

## **13. CONTRIBUTI PER LE IMPRESE PREVISTI DAL DL RILANCIO**

Relativamente alle misure per le imprese contenute nel DL Rilancio, stante le dimensioni e lo svantaggio territoriale per le imprese operanti in montagna si propone per le stesse di alzare il contributo a tantum del 25% per tutte le tipologie sino a un volume affari annuo fino a 1 milione di euro e del 15% per tutte le tipologie con volume affari superiore a 1 milione di euro.

#### 14. INCENTIVI PER IL TURISMO IN MONTAGNA

Al fine di incentivare il turismo in montagna, Uncem propone di aumentare del 20% la quota tax credit prevista da DL Rilancio a favore di chi sceglie come destinazione i Comuni interamente montani.

\*\*\*